

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 23 al 27 ottobre

Provvedimenti e Atti Normativi

ANAC: dal 1° gennaio 2024 semplificazione per le stazioni appaltanti nell'invio dei documenti ad Anac

Dal 1° gennaio 2024, insieme all'introduzione dell'**E-procurement**, l'**appalto** totalmente in digitale, scatta la semplificazione nell'invio dei documenti ad **Anac**. Viene introdotta una modalità semplificata di trasmissione per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro. Lo ha deciso **ANAC** con [Comunicato del Presidente del 19 settembre 2023](#).

Per gli affidamenti per i quali viene acquisito un **CIG** tramite il sistema **Simog**, è prevista una modalità di trasmissione semplificata in base alla quale le stazioni appaltanti, all'atto della richiesta del **CIG**, comunicano alla **Banca Dati Anac** il link relativo alla pagina del proprio sito istituzionale in cui i documenti sono stati pubblicati.

È previsto l'inserimento di un unico link per ogni **CIG** acquisito, per cui i vari documenti indicati nel Regolamento sull'esercizio dell'attività di Vigilanza in materia di contratti pubblici dovranno essere depositati all'interno della stessa pagina del sito della Stazione appaltante.

L'informazione relativa al link deve essere indicata dal **RUP** in fase di perfezionamento del **CIG** all'interno del sistema **Simog** in corrispondenza del campo denominato: "Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile".

Per gli affidamenti per i quali è acquisito il solo **SmartCIG**, non è utilizzabile la modalità semplificata sopra descritta poiché non è prevista un'evoluzione della corrispondente procedura informatica. Per tali affidamenti, pertanto, le stazioni appaltanti devono ricorrere alle modalità precedentemente utilizzate, con trasmissione a mezzo PEC dei relativi documenti.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

ANAC: come qualificarsi per l'esecuzione dei lavori

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice, l'**ANAC** sta procedendo all'aggiornamento dei modelli da usare per l'emissione dei **certificati di esecuzione dei lavori (CEL)** utili alle imprese per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale. Con il [comunicato del presidente del 3 ottobre 2023](#), l'Autorità ha chiarito che "fino a nuove indicazioni" le **stazioni appaltanti** e gli enti concedenti utilizzano i modelli già disponibili e provvedono alla relativa trasmissione all'**ANAC** mediante il "[Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti](#)" disponibile sul portale istituzionale dell'Autorità.

I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori utili alle imprese per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione e – per gli **operatori economici** non qualificati - per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara sono trasmessi, a cura delle **stazioni appaltanti** o degli enti concedenti, all' **ANAC** e vengono annotati nel Casellario informatico. Il Casellario costituisce una sezione della **Banca dati dei contratti pubblici (BDNCP)** e dialoga con il **Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)** per consentire la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e per l'esecuzione dei contratti affidati.

Le **stazioni appaltanti** e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall'impresa affidataria e di quelle eseguite dall'impresa o dalle imprese subappaltatrici. Un'indicazione necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell'esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell'intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza. L'emissione di un'unica certificazione – sottolinea **ANAC** - consente di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall'affidamento principale, già riscontrata nella prassi in numerose occasioni. Le stesse indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2023 n. 9186.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in tema di **omesso pagamento del contributo ANAC, rilevando l'inammissibilità del soccorso istruttorio**.

Anzitutto i giudici ricordano che l'art. 1, comma 67, l. n. 266 del 2005 prevede che *«L'Autorità [...] determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche»*.

Da tale disposizione **emerge espressamente per gli affidamenti di lavori** (relativi cioè alla «realizzazione di opere pubbliche») che il pagamento del contributo è previsto quale vera e propria **«condizione di ammissibilità dell'offerta»** (per l'estensione dell'obbligo agli altri settori, cfr. peraltro Cons. Stato, n. 746 del 2020, cit.; n. 5370 del 2020, cit.).

Il che ben vale, in termini chiari ed espliciti in relazione agli affidamenti di lavori, a “fissare un presupposto ammissivo in capo ai concorrenti”, e cioè appunto un **requisito di ammissibilità** dell’offerta (in tal senso, esplicitamente, Cons. Stato, n. 1572 del 2018, cit.; n. 746 del 2020, cit.).

In tale contesto, è da ritenere decentrato il riferimento all’istituto del soccorso istruttorio in relazione al versamento in sé del contributo, proprio perché tale **soccorso non può valere a elidere una ragione d’esclusione** (*rectius*, il mancato avveramento d’una condizione d’ammissibilità entro il termine prescritto) già verificatasi.

D’altra parte, il soccorso istruttorio consente a norma dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 di sanare «*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda*», nonché la «*mancaza, incompletezza e [...] ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo*»; si pone evidentemente al di fuori di tale perimetro il compimento ex novo di un atto (in specie, un versamento) dovuto quale «condizione di ammissibilità» prevista dalla legge e fatta propria della *lex specialis*: non si consentirebbe infatti, in tal modo, di sanare una carenza formale o una irregolarità, men che meno documentale, bensì di compiere un atto nuovo, peraltro già necessitato ed elevato dalla legge a condizione di ammissibilità dell’offerta (cfr. Cons. Stato, n. 7252 del 2023, cit.).

A ciò si aggiunga poi che, come posto in risalto da parte della giurisprudenza richiamata, il contributo Anac è la risorsa sulla quale l’Autorità deve poter contare, come per legge, per la «copertura dei costi relativi al proprio funzionamento», e cioè per continuare a esistere e operare (Cons. Stato, n. 7252 del 2023, cit.); proprio con tale funzione e a presidio di tale scopo la legge associa dunque al versamento una «condizione di ammissibilità dell’offerta», che come tale deve essere ritenuta **tassativa e ineludibile**, pena il suo sostanziale depotenziamento od esautoramento, trovando applicazione nel solo caso in cui la stazione appaltante rilevi specificamente la lacuna e la ritenga rilevante ai fini della procedura (si pensi, all’opposto, a tutti i casi di cd. “inversione procedimentale”, di cui all’art. 133, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, come applicabile estensivamente ex art. 1, comma 3, d.l. n. 32 del 2019 e art. 14, comma 4, d.l. n. 13 del 2023, in cui i controlli dell’amministrazione sono appunto postergati agli esiti della gara).

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).